

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **IV/159**

Seduta n. 24 del 19 Dicembre 2017

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo


Consiglieri

Andrea Casini
Irvano Loatelli
Adriano Paroli
Francesco Bevere
Agostino Migone De Amicis
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro


Su proposta : Presidente


Alberto Guglielmo 

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 175/2016
(Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A.).

Il Direttore Generale
Germano Pellegata 

Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini 

Il Direttore Amministrativo
Maurizia Ficarelli 

Il Direttore Sanitario
Angelo Cordone 

Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni 

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi 

L'atto si compone di n. **04** pagine, di cui n. // pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato nel 1999 la costituzione di un Centro di Riabilitazione denominato “Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini”, tra l’Azienda USL n. 8 di Arezzo e il Comune Terranuova Bracciolini (Arezzo), quale sperimentazione gestionale da realizzarsi attraverso la costituzione di società di capitali con la partecipazione di soggetti pubblici e privati (art. 8 del D.Lgs. n. 502/99 e s.i.m.);
- nello stesso anno l’Azienda USL n. 8 di Arezzo ed il Comune di Terranuova Bracciolini hanno costituito una società per azioni denominata “Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A.” avente quale oggetto sociale il recupero e la rieducazione funzionale nelle varie fasi della riabilitazione e del mantenimento e/o prevenzione delle varie fasi della disabilità;

RICORDATO che con proprie deliberazioni n. 1244/2000 e 312/2001 l’Azienda USL n. 8 di Arezzo ha manifestato la volontà di cedere una quota delle azioni di propria proprietà pari al 25% dell’intero capitale sociale;

RICORDATO altresì che la Azienda USL n. 8 di Arezzo con provvedimento n. 45 del 15 Gennaio 2002 ha ceduto all’Istituto Besta, che aveva manifestato la propria disponibilità in tal senso, quote azionarie pari all’1% del capitale sociale per un controvalore di € 30.209,40 (trentamila duecentonove/quaranta);

RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 8 Febbraio 2002 con la quale il Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” ha autorizzato l’Istituto ad aderire in qualità di socio al Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A., disponendo nel contempo il pagamento delle quote societarie per l’acquisizione del capitale sociale di pertinenza rilevante in n. 585 quote pari all’1% e corrispondente ad € 30.209,40 (trentamila duecentonove/quaranta);

VISTI:

- il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 Ottobre 2003 n. 288, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- il Decreto del Ministro della Salute del 28 Aprile 2006, con il quale è stata disposta la trasformazione dell’Istituto Neurologico Carlo Besta in Fondazione

IRCCS, con approvazione del relativo Statuto sulla base di quanto proposto dalla Regione Lombardia con DGR 27 Aprile 2006 n. VIII/2397;

RICHIAMATO lo Statuto della Fondazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 6 Febbraio 2012 n. III/9, su cui la Regione Lombardia ha espresso il proprio parere di congruità con deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2012 n. 3080 ed in particolare l'art. 13 secondo comma lettera p), che individua tra i compiti del Consiglio di Amministrazione quello di deliberare le modalità e le condizioni della partecipazione ad altri Enti e Società;

VISTO l'art. 4 primo comma del D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che prevede che le amministrazioni pubbliche non possano mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO l'art. 24 del citato D.lgs. 175/2016 che dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sono alienate e che, a tal fine, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTE le note prot. n. 8939 del 4 ottobre 2017 e prot. n. 9778 del 24 ottobre 2017 con cui il Presidente informava rispettivamente Regione Lombardia e la Corte dei Conti in merito all'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ai sensi del citato art. 24 del D.lgs. 175/2016 comunicando essere attiva la sola partecipazione nel Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A. e che *"è in corso un'istruttoria in merito all'eventuale riconducibilità della partecipazione ad una delle categorie di cui all'articolo 4 commi 1, 2 e 3 del citato D.lgs. 175/2016 e che l'esito di tale istruttoria sarà portato all'attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione, organo competente statutariamente in materia di modifiche patrimoniali"*;

PRESO ATTO che, come previsto dall'art. 24 primo comma del D.lgs. 175/2016, dell'esito della revisione straordinaria è stata informata la struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente ai sensi dell'art. 15 del citato decreto per il monitoraggio sull'attuazione dello stesso;

PRESO ATTO che, con propria nota prot. n. 9776 del 24 Ottobre 2017, il Presidente ha chiesto al Direttore Generale, al Direttore Scientifico e al Direttore Sanitario di esprimere un parere in merito alla necessità di mantenere la partecipazione nel

Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A., valutando se l'attività svolta dallo stesso fosse effettivamente essenziale per il perseguimento delle attività istituzionali della Fondazione;

PRESO ATTO che il Direttore Scientifico in data 1 dicembre 2017 e il Direttore Generale e il Direttore Sanitario in data 4 dicembre 2017 hanno espresso parere negativo in merito al mantenimento della partecipazione nel Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A.;

RITENUTO dunque di procedere, ai sensi del citato art. 24 primo comma del D.Lgs. 175/2016 alla alienazione delle partecipazioni possedute nel Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A.;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di procedere, ai sensi del citato art. 24 primo comma del D.lgs. 175/2016, alla alienazione delle partecipazioni possedute nel Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A.;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale di avviare le procedure finalizzate alla alienazione delle partecipazioni possedute nel Centro di Riabilitazione Terranuova Bracciolini S.p.A., nei termini previsti dallo Statuto del Centro, con il vincolo che l'alienazione avvenga ad un valore non inferiore al controvalore delle azioni appostato in bilancio;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii.;
- 4) di inviare il presente provvedimento a Regione Lombardia ed alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 24 terzo comma del D.lgs. 175/2016.

IL SEGRETARIO
(Paolo Tafuro)



Il Responsabile del procedimento
Il Direttore UOC Affari Generali e Legali – Sandra Bazzoni



IL PRESIDENTE
(Alberto Guglielmo)

